

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE IGIENE E SANITA' SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 8, che reca le varie definizioni di pubblica amministrazione, andrebbero trattati in maniera puntuale, con disposizione *ad hoc* eferma restando la loro natura pubblica, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali, tenendo conto della loro natura associativa, delle fonti di finanziamento che non gravano sulla finanza pubblica, della specificità delle funzioni svolte, delle peculiari caratteristiche organizzative e gestionali e dei profili di autonomia connessi all'esercizio di attività disciplinari, aspetti peraltro già compiutamente regolamentati da specifici ordinamenti;
2. all'articolo 6, lettera b), occorrerebbe specificare che la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, in relazione agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, vanno coniugate con il mantenimento di elevati e cogenti profili di responsabilità, di misure di verifica e controllo e di adeguate sanzioni;
3. l'articolo 10, comma 1, lettera b), confligge con l'ordinamento che regola la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui la suddetta dirigenza è articolata in: sanitaria (medica e non medica); tecnica e professionale; amministrativa. In armonia con la *ratio* del provvedimento in esame la dirigenza tecnica e professionale troverebbe una sistemazione coerente insieme con la dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che andrebbe previsto in modo più esplicito un quarto ruolo unico della dirigenza pubblica, e cioè quello della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale, per la quale non trovano applicazione le previsioni dello stesso articolo 10, comma 1, lettere da b) a m), essendo tutte queste materie già disciplinate da uno specifico ordinamento, peraltro largamente anticipatorio di quelle stesse previsioni;
4. all'articolo 10, comma 1, lettera e), la prevista "possibilità" di conferire incarichi dirigenziali appare fonte di equivoci, laddove l'affidamento dell'incarico costituisce elemento essenziale e fondante la qualifica dirigenziale, salvo i casi disciplinati dalla lettera g);
5. all'articolo 10, comma 1, lettera g), occorrerebbe prevedere che l'accesso alle forme di mobilità volontaria ivi contemplate possa avvenire, nei termini previsti dall'ordinamento, anche in assenza di assenso dell'amministrazione di appartenenza, al fine di favorire la circolazione della dirigenza all'interno dei ruoli unici e tra i ruoli, laddove

possibile;

6. all'articolo 10, comma 1, lettera n), ferme restando la natura fiduciaria dell'affidamento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, individuato nell'ambito di un elenco nazionale di idonei (non una graduatoria, quindi), e la nomina da parte di questi dei rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, sulla base di un elenco regionale di idonei (non una graduatoria, anche in questo caso), nei criteri direttivi andrebbero richiamati i principi di autonomia e indipendenza dei soggetti che valutano tali figure da quelli che effettuano le relative nomine, salvi i criteri di conferibilità e di incompatibilità, di cui al decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di tutelare il riconoscimento delle competenze e del merito;

7. sempre all'articolo 10, comma 1, lettera n), occorrerebbe chiarire se gli elenchi da cui attingere per la nomina dei direttori sanitari e amministrativi siano solo quelli della regione nella quale è ubicata l'azienda sanitaria cui la figura dirigenziale deve essere preposta; inoltre, occorrerebbe chiarire se il principio di delega relativo alla nomina dei direttori generali valga anche per le regioni a statuto speciale;

8. all'articolo 11, comma 2, occorrerebbe prevedere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri, un impegno delle pubbliche amministrazioni sulla estensione di forme di tutela della maternità per le lavoratrici con contratti di lavoro atipico temporaneo, largamente presenti nella pubblica amministrazione e nel Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento ad attività e funzioni svolte in sostituzione di quelle dirigenziali;

9. all'articolo 13, comma 1, occorrerebbe chiarire quali tipologie di lavoro flessibile sono utilizzabili dalla pubblica amministrazione: vi è al riguardo una incertezza normativa che ha favorito lo sviluppo di variegate forme di lavoro flessibile nel settore pubblico e in particolare nel Servizio sanitario nazionale, compresi rapporti libero professionali che surrogano a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza.

Si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento.